



Alessandro Franco

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella - Allegato B di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Repertorio N. 11472

Raccolta N. 9622

**ATTO COSTITUTIVO DI
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITÀ PREVALENTE DI TIPO A
REPUBBLICA ITALIANA**

DATA

- 08/05/2019 -

-- otto maggio duemiladiciannove --

LUOGO - in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), frazione Vigo, alla Strada Neva n. 18, nel mio Studio.

NOTAIO ROGANTE

Io sottoscritto **Alessandro FRANCO** di Alfonsino, Notaio in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), con studio ivi in frazione Vigo alla Strada Neva n. 18, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto, ricevo questo atto al quale sono presenti

CONTRAENTI

- **Thomas ZULIAN**, nato a Cavalese (TN) il 15 febbraio 1983, residente in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), frazione Vigo, alla Strada de la Vila n. 9, codice fiscale dichiarato: ZLN TMS 83B15 C372K;

- **Matteo IORI**, nato a Cavalese (TN) il 12 giugno 1992, residente in Canazei (TN), alla Streda (Via) Franz Dantone n. 19, codice fiscale dichiarato: RIO MTT 92H12 C372J;

- **Vanessa TOMASI**, nata a Cavalese (TN) il 30 agosto 1992, residente in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), frazione Pozza, alla Strada de Chieva n. 20, codice fiscale dichiarato: TMS VSS 92M70 C372D.

IDENTITÀ' - Io Notaio sono certo della identità personale dei comparenti, i quali dichiarano di essere **cittadini italiani** e convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1. - CONSENSO ED OGGETTO

È costituita tra i signori **Thomas ZULIAN, Matteo IORI e Vanessa TOMASI** una società cooperativa sociale a mutualità prevalente di tipo A, con la denominazione:

"COOPERATIVA SOCIALE INOUT"

con sede nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), alla Strada Dolomites n. 63/2, indirizzo qui indicato ai soli fini dell'iscrizione al Registro Imprese di Trento, ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. C.C..

ART. 2. - OGGETTO SOCIALE

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è quella di ottenere, mediante la gestione in forma associata della cooperativa, le migliori condizioni retributive, economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, con riferimento alle esigenze ed agli interessi dei soci, ha per oggetto:

a) progettare, organizzare e gestire centri di aggregazione

sociale, fornendo servizi di assistenza qualificata a contenuto educativo e interrelazionale, alle persone di cui allo scopo ed alla comunità tutta;

b) progettare, organizzare e gestire attività di animazione e ricreazione per ogni fascia di età e tipologia di utenza, a fini educativi, di sensibilizzazione e socializzazione;

c) progettare, organizzare e gestire servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione presso la famiglia, la scuola ed ogni struttura di accoglienza;

d) progettare, organizzare e gestire corsi di informazione e formazione, finalizzati alla creazione di condizioni di possibile occupazione ed allo sviluppo di competenze professionali atte a facilitare l'accesso ad opportunità lavorative delle persone di cui allo scopo;

e) progettare, organizzare e gestire attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali finalizzate all'inclusione sociale, per la promozione dell'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza delle persone di cui allo scopo;

f) promuovere e favorire la cultura dell'impresa sociale e della responsabilità sociale d'impresa secondo strategie di formazione continua e diffusa;

g) promuovere e favorire la formazione professionale dei propri soci, allo scopo di migliorare costantemente la qualità delle relazioni interne e delle prestazioni erogate.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrazioni; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti necessità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni dell'associazionismo cooperativo.

Il tutto come più ampiamente specificato nell'art. 4 (cinque) dello Statuto sociale di cui in seguito.

ART. 3. - SOCIETÀ COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, ed ha lo

scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi culturali ed educativi.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli Amministratori, devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La società cooperativa è a mutualità prevalente in quanto si avvale, nello svolgimento dell'attività propria, prevalentemente delle prestazioni lavorative o degli apporti di servizi dei soci cooperatori, potendo peraltro avvalersi, ma in misura subordinata, anche delle prestazioni lavorative di terzi.

A tal fine gli amministratori ed i sindaci, questi se nominati, documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente quanto stabilito dall'articolo 2513 C.C., in combinato disposto con quanto stabilito dall'articolo 2425 C.C..

Sono comunque fatti salvi i diversi criteri previsti dalla legge.

Pertanto:

- è vietato distribuire dividendi in misura superiore l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- qualora dovesse essere prevista l'emissione di strumenti finanziari, è comunque vietato remunerare quelli offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- vi è l'obbligo, in caso di scioglimento della società, di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà anche integrare il principio della

mutualità, destinando - oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente e nell'ambito delle proprie possibilità - maggiori fondi per la previdenza e l'assistenza, compresa quella infortunistica, nonché per un ristorno a favore dei soci.

La cooperativa si iscriverà all'Albo di cui all'art. 2512 C.C., depositandovi annualmente i propri bilanci.

ART. 4. - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile ed è suddiviso in quote di partecipazione.

La quota di partecipazione ha un valore minimo di Euro 100,00 (cento/00).

I soci sottoscrivono le seguenti quote:

- il socio **Thomas ZULIAN** sottoscrive una quota di partecipazione del valore di nominali Euro 100,00 (cento/00);
- il socio **Matteo IORI** sottoscrive una quota di partecipazione del valore di nominali Euro 100,00 (cento/00);
- il socio **Vanessa TOMASI** sottoscrive una quota di partecipazione del valore di nominali Euro 100,00 (cento/00), per cui **il capitale iniziale ha il valore di Euro 300,00 (trecento/00).**

Detto capitale è stato versato, ai sensi dell'articolo 2464, comma 4, C.C. (così come modificato dal comma 15-bis dell'art. 9 D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99), all'organo amministrativo in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor **Thomas ZULIAN**, che ne rilascia quietanza, mediante contanti in quanto nei limiti della normativa antiriciclaggio attualmente vigente.

ART. 5. - AMMINISTRAZIONE

La società sarà amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, dai soci nominato nelle persone dei signori:

- il socio cooperatore **Thomas ZULIAN** - Presidente;
- il socio cooperatore **Vanessa TOMASI** - Vicepresidente;
- il socio cooperatore **Matteo IORI** - Consigliere.

Il compenso annuale di ciascun consigliere e del Presidente verrà determinato dall'Assemblea dei soci.

I nominati dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in cause di ineleggibilità o incompatibilità previste da norme di legge o dallo statuto sociale.

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

ART. 6. - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE CONTABILE

La società non procede alla nomina dell'organo di controllo, in quanto non supera i limiti di legge previsti dall'art. 2477, secondo e terzo commi, C.C., e non è prevista l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, per cui

non ne è obbligatoria l'istituzione.

ART. 7. - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

ART. 8. - DURATA

La durata della società è fissata da oggi fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

ART. 9. - NORME DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati dalle norme dello statuto sociale che, composto di n. 43 (quarantatre) articoli, previa lettura ai componenti, loro approvazione e sottoscrizione con me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "A" perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Si applicano, inoltre, alla cooperativa le disposizioni del codice civile e le disposizioni speciali in tema di cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2519, secondo comma, C.C..

ART. 10. - ISCRIZIONI AI SENSI DI LEGGE

La cooperativa sarà iscritta, a cura degli amministratori, nell'apposito Albo previsto dall'art. 2512 C.C..

Negli atti e nella corrispondenza la cooperativa indicherà il numero di iscrizione nell'Albo.

ART. 11. - SPESE ED IMPOSTE

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, il cui importo approssimativo ammonta ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00) sono a carico dei soci, con finanziamento da parte di costoro alla società.

Il presente atto e le relative formalità, trattandosi di cooperativa a mutualità prevalente, sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

ATTO

Scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia su sei pagine sin qui di due fogli di cui, unitamente all'allegato statuto, ho dato lettura alle parti che l'approvano e con me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore 19,00 (diciannove).

Firmato in calce e marginalmente: Thomas Zulian; Matteo Iori; Vanessa Tomasi; Alessandro Franco. Impronta sigillo.



Alessandro Franco

*Allegato "A" al n. 11472 di Rep.
al n. 9622 di Racc. dell'08/05/2019*

**NORME PER IL FUNZIONAMENTO
(STATUTO)**

**DELLA SOCIETA'
"COOPERATIVA SOCIALE INOUT"**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Articolo 1) - Costituzione e denominazione

E' costituita la società cooperativa sociale denominata "COOPERATIVA SOCIALE INOUT", con sede nel comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN). La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2) - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

**TITOLO II
SCOPO - OGGETTO**

Articolo 3) - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi culturali ed educativi di cui al successivo articolo 4.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli Amministratori, devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Articolo 4) - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto:

a) progettare, organizzare e gestire centri di aggregazione sociale, fornendo servizi di assistenza qualificata a contenuto educativo e interrelazionale, alle persone di cui allo scopo ed alla comunità tutta;

b) progettare, organizzare e gestire attività di animazione e ricreazione per ogni fascia di età e tipologia di utenza, a fini educativi, di sensibilizzazione e socializzazione;

c) progettare, organizzare e gestire servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione presso la famiglia, la scuola ed ogni struttura di accoglienza;

d) progettare, organizzare e gestire corsi di informazione e formazione, finalizzati alla creazione di condizioni di possibile occupazione ed allo sviluppo di competenze professionali atte a facilitare l'accesso ad opportunità lavorative delle persone di cui allo scopo;

e) progettare, organizzare e gestire attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali finalizzate all'inclusione sociale, per la promozione dell'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza delle persone di cui allo scopo;

f) promuovere e favorire la cultura dell'impresa sociale e della responsabilità sociale d'impresa secondo strategie di formazione continua e diffusa;

g) promuovere e favorire la formazione professionale dei propri soci, allo scopo di migliorare costantemente la qualità delle relazioni interne e delle prestazioni erogate.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrazioni; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti necessità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5) - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore

al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. soci prestatori ovvero persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2. soci di cui all'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 - come integrato dalla Legge Regionale Trentino-Alto Adige 22 ottobre 1988 n. 24 e successive modificazioni e integrazioni - definiti persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 comma 5° della L.R. n. 24/1988;

3. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 8 novembre 1991 n. 381

Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a cooperative che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con gli scopi della cooperativa sociale, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo.

Possono esser soci anche le persone giuridiche pubbliche o private i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa sociale e che possano fattivamente concorrere al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti dell'articolo 2522, secondo comma, del codice civile.

Articolo 6) - Categoria speciale di soci

La Cooperativa sociale potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma terzo, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente a tale categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'articolo 2476, commi secondo e terzo, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall' articolo 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo il risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 12 del presente statuto:

- a) l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Articolo 7) - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) la quota che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

Se trattasi di cooperativa sociale, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

L'Organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 8) - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

1. del capitale sottoscritto;
2. della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
3. dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
4. ad effettuare il lavoro assegnato loro dalla cooperativa a seconda delle necessità della stessa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa sociale il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa sociale.

Articolo 9) - Perdita della qualità di socio e intrasferibilità della quota

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno nè essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa.

Articolo 10) - Recesso del socio

Decorsi due anni dall'ingresso in Cooperativa, il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

Articolo 11) - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento nonché, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante a far data dalla comunicazione del provvedimento.

Articolo 12) - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 13) - Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 23, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto

sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.

Il pagamento sarà effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14) - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 15) - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, ad un'apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 16) - Patrimonio

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore minimo d'Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ed entro il limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 18;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per Statuto.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 17) - Ristorno

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Articolo 18) - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) a riserva straordinaria, ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'articolo 16. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve

indivisibili.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Articolo 19) - Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Articolo 20) - Assemblee

L'Assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè, in Italia.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 21) - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente Statuto;
- 3) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile;
- 6) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 2521 del Codice Civile;
- 7) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto;
- 8) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori, ai fini della soluzione della crisi, nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge,

il programma di mobilità;

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, nei tempi indicati all'articolo 18. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- le altre materie indicate dalla legge.

Articolo 22) - Costituzione e quorum deliberativi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Articolo 23) - Elezione cariche sociali

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 24) - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia

l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 25) - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 26) - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto di un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti tra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e il Vice Presidente. L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè, la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo amministrativo della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo, comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Articolo 27) - Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

A norma del secondo comma dell'articolo 2365 del Codice Civile, è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza all'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste

dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori Delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè, sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 28) - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 29) - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal primo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile, purchè, la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e comunque Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè, provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere

nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 30) - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Articolo 31) - Rappresentanza

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 32) - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, che ne nomina il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 33) - Controllo contabile

Il controllo contabile, se obbligatorio per legge e se non attribuito al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitato dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

L'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, può deliberare di affidare il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile o ad altro soggetto ritenuto idoneo dalla legge. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 48, comma 5, Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5, il controllo contabile è esercitato dalla Federazione

Trentina della Cooperazione.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 34) - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 35) - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 18, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 36) - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.

Articolo 37) - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma;
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè, durante la vita sociale nè, all'atto dello scioglimento della Società;
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'articolo 18, comma 4, lettera c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 38) - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata."

Firmato in calce e marginalmente: Thomas Zulian; Matteo Iori; Vanessa Tomasi; Alessandro Franco. Impronta sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA TABELLA - ALLEGATO B DI CUI AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 642